

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1289)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 2 luglio 1970 (V. Stampato n. 2620)*

d'iniziativa dei deputati ZANIBELLI, DI PRIMIO, ORLANDI e LA MALFA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 luglio 1970*

Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge istitutiva
della Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del
giugno-luglio 1964

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, prorogato con le leggi 1° agosto 1969, n. 472, e 24 dicembre 1969, n. 979, è ulteriormente prorogato al 30 ottobre 1970.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 1° luglio 1970.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.